



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice dott. Mario De Ioris, all'udienza del 22 Marzo 2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
EX ART. 429, COMMA 1, C.P.C.

nella causa di cui al N 26486/2013 R. a.c.c.

TRA

, in persona del legale rappresentante pro-tempore
Con i Proc. Dom. Avv. Marco Rossignoli e Paolo Saolini, in Roma;
RICORRENTE - OPPONENTE

E

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore,
con l'Avv. Elisabetta Angelini, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza n. 35 presso il
Servizio Legale dell'INPGI;

CONVENUTO OPPOSTO

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'Inpgi innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4535/2013 emesso da tale Tribunale con il quale, su ricorso dell'Inpgi, le era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di € 16.617,36 (oltre le somme aggiuntive successive al 30.03.2013) a titolo di contributi previdenziali, e relative sanzioni civili, non versati in relazione al rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica intercorso con il giornalista per i periodi dal 26 settembre 2007 al 31 agosto 2008 e dal 17 ottobre 2008 al 31 ottobre 2009.



Deduceva l'opponente che per i periodi anzidetti il rapporto di lavoro instaurato con il giornalista [redacted] era stato inquadrato come collaborazione autonoma, come poteva desumersi dai contratti di collaborazione sottoscritti dalle parti e prodotti in giudizio, e si era svolto conformemente al dato contrattuale, senza che il giornalista in questione fosse stato sottoposto all'obbligo di rispettare un orario di lavoro e regole disciplinari, percependo un compenso che non era mensile o periodico, ma connesso ad ogni servizio realizzato, e collaborando anche con altre realtà editoriali della zona.

L'Inpgi, evocato in giudizio, si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

La causa, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato, veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi, dopodichè all'udienza in epigrafe indicata veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto de diritto della decisione all'esito della camera di consiglio.

Preliminarmente deve rilevarsi che l'odierno opponente nelle note autorizzate ha avanzato richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di [redacted] tra il medesimo ed il [redacted]; tale richiesta è stata però già rigettata con ordinanza emessa all'esito della prima udienza del 3.10.2013, e qui devono riconfermarsi le ragioni di tale rigetto, non essendo emersi e fatti valere elementi nuovi per una decisione di segno diverso.

Al fine di decidere la causa – che, non essendo contestata la qualifica di giornalista del [redacted] e la natura giornalistica dell'attività da lui prestata per l'odierno opponente, verte sulla tipologia del rapporto di lavoro intercorso tra le parti - occorre, innanzitutto, prendere le mosse dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "quando un rapporto di lavoro, nel suo concreto esplicarsi, presenti elementi e caratteristiche tali da essere compatibile sia con l'autonomia che con la subordinazione del lavoratore, il giudice deve fare necessario riferimento, per un suo corretto inquadramento, alla volontà delle parti come espressasi sia nel momento genetico del rapporto, sia, eventualmente, nei momenti successivi" (così ad es. Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622 e 6 aprile 2000, n. 4308; conformi, fra le altre, Cass. 23 aprile 1998, n. 4207; Cass. 22 novembre 1999, n. 12926), con la conseguenza che la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale che una diversa nuova volontà, e come tale idoneo a render manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere ai loro rapporti, a prescindere dal carattere confermativo o non della originaria qualificazione da essi



voluta (così, Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669), cosicché rispetto al "nomen iuris" dalle stesse utilizzato può acquisire valore prevalente, ai fini della qualificazione del rapporto, il concreto atteggiarsi di esso (cfr. in particolare Cass. 23 luglio 2004, n. 13884).

In secondo luogo, e con più specifico riferimento alla subordinazione nell'ambito del lavoro giornalistico, occorre invece rilevare che la giurisprudenza di legittimità – come ribadito in maniera efficace e riassuntiva da Cass. n. 10332 del 21 giugno 2012 – *“è univocamente orientata nel ritenere che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità.... L'attività giornalistica si caratterizza, quindi, non tanto per la sussistenza del potere di firma del pezzo e della possibilità di respingere eventuali modifiche apportate da altri, quanto piuttosto per l'oggetto precipuo della prestazione intellettuale resa, consistente nella raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, valutandone la rilevanza e predisponendone il messaggio con apporto soggettivo e creativo”*.

Relativamente all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico - ha proseguito poi la Cassazione – del tutto legittimamente è possibile pervenire ad un tale accertamento sulla base dei c.d. indici sussidiari della subordinazione, in particolare del dato dell'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale, senza che acquisti rilievo decisivo nel senso di escluderla, la scelta delle parti, risultante da una clausola del documento contrattuale, nel senso di costituire tra di esse un rapporto di lavoro autonomo.

Ad una tale conclusione i giudici di legittimità arrivano, richiamando precedenti decisioni del S.C. (v. Cass. n. 8068/2009), le quali hanno evidenziato come in tema di attività giornalistica *“la subordinazione non può che essere apprezzata avendo riguardo e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività in cui la stessa s'inserisce; pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo*



dell'opera redazionale cui s'inseriscono, la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessita, quindi, far ricorso, al fine di distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori, e ciò tenuto anche conto che, nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione".

A tal fine la giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - ha avuto modo di precisare che *"la subordinazione non è esclusa quando il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, ovvero allorché non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore, ovvero, altresì, nell'ipotesi in cui l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore ovvero, infine, quando l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio".*

Rappresentano, secondo la Cassazione, di contro indici rilevatori della subordinazione: *"lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti un particolare settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguire le direttive; la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute; la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore d'informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Costituiscono di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali; la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a*



totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari”.

Alla luce di tale excursus di sue precedenti decisioni, nella sentenza da principio richiamata, la Cassazione ha concluso nel senso che *“Deve, quindi, riaffermarsi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra”.*

Ciò premesso, e chiarito quindi come debba essere inteso il requisito dell'inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale e del suo assoggettamento agli altrui poteri direttivi e organizzativi, deve ritenersi che i suddetti requisiti connotanti l'attività del giornalista prestata nelle forme della subordinazione, e gli indici rivelatori di quest'ultima, possono ritenersi sussistenti nel caso oggetto del presente giudizio.

La sussistenza degli indici anzidetti si ricava infatti, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dal teste , per il quale non ricorre nessuno degli elementi (controversie pendenti, e rapporti di lavoro in atto con l'odierno opponente) caratterizzanti gli altri testi escussi, per aver egli lavorato insieme al fino all'aprile-maggio 2008, non lavorando più per al momento della deposizione.

Dalle dichiarazioni rese dal predetto teste si può desumere agevolmente la circostanza che il I svolgeva un'attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti un particolare settore, curava la sistematica redazione di servizi televisivi su specifici argomenti sportivi, ma non solo, e che persisteva, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, l'impegno a porre la propria opera a disposizione dell'emittente in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguire le direttive editoriali.

Analogamente è emerso come il avesse la continua responsabilità dei servizi sulle partite domenicali di calcio della squadra del , essendogli stato chiesto di andare a seguirne le partite da essa giocate in casa, provvedendo poi a “montare” i relativi servizi la domenica sera, utilizzando le attrezzature della società emittente (strumenti per il montaggio dei filmati, archivi di filmati, telefono cellulare), mettendo pertanto costantemente a disposizione la sua opera, in maniera tale da rispondere all'esigenza dell'impresa di coprire



stabilmente uno specifico settore d'informazione, attraverso la sistematica realizzazione dei predetti servizi, riguardanti anche le partite giocate fuori casa, realizzati in tal caso con modalità diverse, e permanendo quindi la sua disponibilità, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.

Lo stesso teste ha riferito inoltre altre circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto de lavoro de quo, quali l'inserimento in turni di lavoro redazionali per la realizzazione dei servizi per il telegiornale, lavorando il [] o la mattina o il pomeriggio, ma svolgendo sempre 5 ore e mezza di lavoro circa, turni che venivano stabiliti in una riunione che si teneva il giovedì sera con i componenti della redazione, il direttore del tg e i vertici della rete.

Il medesimo teste ha altresì affermato che *"Il tg sport, condotto sempre dal [] andava in onda il lunedì e il sabato. Gli altri giorni il [] faceva ordinario lavoro di redazione, facendo i turni come gli altri, andando a fare le interviste o i servizi per il tg."*

Quanto riferito dal teste [] per il periodo fino all'aprile-maggio 2008, trova corrispondenza, in diversi punti (realizzazione di servizi su fatti di cronaca, servizi in esterno, inserimento in turni redazionali), nelle dichiarazioni rese anche dal [] durante la sua deposizione, fornendo così un riscontro di attendibilità alle stesse, ma anche nelle dichiarazioni rese dalla teste [] (realizzazione di servizi su fatti di cronaca), cosicché può ritenersi che quanto affermato dal [] possa valere anche per gli altri periodi lavorativi per cui è causa, avendo gli altri testi anzidetti, riferito su tali periodi nella loro interezza.

Per converso nessuno degli elementi assunti dalla giurisprudenza come indici negativi della subordinazione giornalistica è emerso dalle predette deposizioni testimoniali, non potendosi considerare tali, come già visto, lo svolgimento delle prestazioni giornalistiche per un numero di ore giornaliere limitato, e a favore di altra realtà editoriale, circostanza quest'ultima che, peraltro, nel caso di specie non è stata dimostrata nelle sue precise modalità di espletamento.

Non può pertanto escludersi che tale attività svolta dal [] - peraltro per un unico periodico (R []), per il quale lavorava anche il dipendente dell'opponente [] (v. sua deposizione) - si svolgesse mediante cessione dei diritti di autore, senza dar vita ad un concorrente rapporto di lavoro, per come affermato dal Ricca.

La previsione di uno specifico compenso collegata al singolo servizio realizzato non esclude poi la natura subordinata del rapporto nel senso innanzi richiamato, non essendo emerso che esso fosse oggetto di pattuizioni definite di volta in volta, essendo invece esso definito a monte di ogni periodo lavorativo, una volta per tutte.



Alla stregua delle considerazioni che precedono pertanto deve ritenersi che siano fondate le pretese avanzate dal creditore ingiungente, sussistendo il credito contributivo, e relativi accessori, dal medesimo vantato nei confronti dell'odierna parte opponente relativamente alla posizione del giornalista .

L'opposizione deve essere pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale si dichiara quindi la definitiva esecutività.

La conferma può essere pronunciata anche in relazione all'orario di lavoro sulla base del quale sono stati calcolati i contributi, essendo emerso dalle predette risultanze della prova testimoniale che il [] non svolgeva solo venti ore di lavoro a settimana, circostanza questa non confermata dal teste La [], addotto dall'opponente, e affermata dalla teste [] la quale ha però anche riconosciuto che il [] a volte faceva l'opinista per una trasmissione settimanale serale condotta dal predetto [], e si occupava anche di fatti di cronaca, per i quali il teste N [] ha affermato che [] realizzava servizi in esterno e interviste, dovendosi pertanto recare a tal fine fuori degli uffici dell'emittente, e giustificandosi così la sua non continuativa presenza in ufficio.

Se a tali circostanze si aggiunge quella relativa alla partecipazione alle partite domenicali del [], giocate in casa, con realizzazione delle relative interviste, ed alla preparazione dei servizi per tutte le partite domenicali, sia in casa che fuori(v. teste []), si può pertanto ritenere che la durata delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente fosse di gran lunga superiore alle venti ore settimanali.

La regolazione delle spese del giudizio segue la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [] [], ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 4535/2013 emesso il 10.5.2013 da questo Tribunale, del quale si dichiara la definitiva esecutività;

2. condanna [] [], in persona del legale Rappresentante pro tempore al pagamento in favore di I.N.P.G.I. delle spese di lite da questo sostenute e liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre iva e cpa come per legge.

Roma 22 Marzo 2016

Il Giudice
Mario De Ioris

